

Codice A1610B

D.D. 20 luglio 2020, n. 343

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SAN MARTINO CANAVESE (TO) Intervento: Realizzazione tettoia per il ricovero attrezzi in Via Castellamonte n. 7 bis, Fg. 24, Map. 887. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 343/A1610B/2020

DEL 20/07/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SAN MARTINO CANAVESE (TO)
Intervento: Realizzazione tettoia per il ricovero attrezzi in Via Castellamonte n. 7 bis, Fg. 24, Map. 887. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESP/197/2020A/A1600A

Rif. n. 29604/A1610B del 18/03/2020

Rif. n. 32328/A1610B del 31/03/2020

Rif. n. 36194/A1610B del 22/04/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: SAN MARTINO CANAVESE (TO)
Intervento: Realizzazione tettoia per il ricovero attrezzi in Via Castellamonte n.
7 bis, Fg. 24, Map. 887
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di San Martino Canavese (TO) in data 18/03/2020 e in data 31/03/2020, con nota prot. n. 836 del 17/03/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal Comune di San Martino Canavese (TO) in data 22/04/2020 con nota prot. n. 1202 del 22/04/2020, a seguito della richiesta dei nostri uffici, inviata con prot. n. 32979/A1610B del 03/04/2020,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di una tettoia di dimensioni in pianta pari a 6,75 m x 5,75 m, costituita da struttura portante in pilastri in cemento armato e copertura in legno e manto in laterizio, a servizio all'abitazione dei richiedenti,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di San Martino Canavese (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004: "territori coperti da foreste e boschi",

tenuto conto che è stato chiarito con la relazione e gli elaborati grafici integrativi che la tettoia in progetto si colloca in prossimità di un fabbricato a deposito già esistente e che verrà realizzata con le medesime caratteristiche di finitura (pilastri rivestiti in mattoni, copertura in tegole laterizie, portoni in legno sul fronte est e tamponamenti del timpano in vetro),

considerato che il manufatto è collocato all'interno dell'area di proprietà dei richiedenti collocata ai margini del bosco, ma già recintata e tenuta a prato e piantumata,

preso atto che la realizzazione non interferirà con l'area boscata vera e propria e non comporterà abbattimenti o altri interventi che possano ridurre la naturalità del bosco,

considerato che la proprietà è già schermata dalla presenza di vegetazione lungo i margini e dalle alberature all'interno della proprietà stessa che garantiranno una parziale schermatura visiva al fabbricato in progetto,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- eventuali interventi di abbattimento di alberature all'interno della proprietà vengano compensate con altrettanti piantamenti, al fine di mantenere inalterate le condizioni di integrazione visiva e vegetazionale dei due manufatti affiancati, in progetto ed esistente;

- tenuto conto dell'utilizzo a deposito attrezzi della tettoia, si eviti la realizzazione delle finestrate sul prospetto sud; nel caso fosse indispensabile per motivi di aereo-illuminazione, si realizzino unicamente bucatore di dimensioni ridotte (di modulo quadrato o rettangolare) ricavate in alto sulla parete.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Inquadramento territoriale</i>	Pagina_1
2	<i>Dichiarazione di fattibilità strutturale</i>	Pagina_2.pdf.p7m
3	<i>Relazione paesaggistica</i>	Pagina_3.pdf.p7m
4	<i>Istanza di autorizzazione</i>	Pagina_4.pdf.p7m
5	<i>Schema planimetrico</i>	Pagina_5.pdf.p7m
6	<i>Documentazione fotografica</i>	Pagina_6.pdf.p7m
7	<i>Relazione geologica- tecnica</i>	Pagina_7.pdf.p7m
8	<i>Relazione tecnica</i>	Pagina_8.pdf.p7m
9	<i>Istanza Permesso costruire Mude</i>	Pagina_10.pdf.p7m
10	<i>Istanza Integrazione Mude</i>	Documento_Istanza_MUDE_n_0100124700003734252020.PDF.P7M
11	<i>Relazione tecnica - integrazione</i>	RELAZIONE_ILLUSTRATIVA.pdf.p7m
12	<i>Elaborato grafico</i>	TAV_PROGETTUALE_UNICA_STATO_DI_FATTO_-PROGETTO_-SOVRAPPOSIZ_-PARTIC_COSTRUTTIVO.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Elisa Olivero

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



*Ministero
per i beni e le attività
culturali e per il turismo*

Torino,

REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Comune di **SAN MARTINO CANAVESE**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n.

Risposta al foglio del 30.04.2020 n.197/2020A/A1600A

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE: **Comune : SAN MARTINO CANAVESE Prov. TO**
Bene e oggetto dell'intervento: REALIZZAZIONE DI TETTOIA PER RICOVERO
ATTREZZI

Indirizzo: via Castellamonte, 7 bis F.24, mapp.887

DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta:** 30.04.2020

Protocollo entrata richiesta: 6151 del 21.04.2020

RICHIEDENTE:

PROCEDIMENTO:

(art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** PARERE VINCOLANTE

Destinatario: COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dal Comune di SAN MARTINO CANAVESE per l'intervento di cui all'oggetto;

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g);

considerata la richiesta di atti integrativi effettuata da Regione Piemonte con nota recepita agli atti di questi Uffici in data 03.04.2020 prot. 5647;

esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto rammentando la necessità di dare puntuale applicazione alle prescrizioni formulate dalla Commissione Locale del Paesaggio.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
e ss. del D.lgs. 82/2005 e s.m.i

la responsabile dell'Istruttoria
arch. Silvia Valmaggi
(silvia.valmaggi@beniculturali.it)

